

## Serfactoring SpA

# STATUTO

### Titolo I

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'**

##### Art. 1

La Società Serfactoring S.p.A. è disciplinata dal presente statuto.

La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

##### Art. 2

La società ha sede in San Donato Milanese.

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

##### Art. 3

La società ha per oggetto principale l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti non riservata e non nei confronti del pubblico così come definita e regolata ai sensi della normativa di settore.

A titolo esemplificativo la società può svolgere:

- A. In favore delle società del gruppo di appartenenza o dei fornitori di quest'ultime: il factoring; l'acquisto o la cessione di crediti, anche futuri, anche in forma di effetti o di altri titoli di credito, singolarmente od in massa, sia pro solvendo che pro soluto, in euro o in altra valuta, comunque derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa o commerciale; ogni altra attività di gestione organizzata e coordinata delle operazioni di amministrazione, smobilizzo e incasso di crediti, anche mediante l'assunzione o il conferimento di mandati con o senza rappresentanza; la stipula di accordi di collaborazione con Banche, Società di factoring e forfaiting per agevolare la gestione o lo smobilizzo dei crediti. La società può inoltre partecipare, anche all'estero, ad enti, organismi ed associazioni di categoria; compiere studi e fornire consulenze e servizi in materie riguardanti le attività di fattorizzazione.
- B. La concessione in favore dei dipendenti del gruppo di appartenenza di mutui anche ipotecari e finanziamenti in genere, nonché lo svolgimento di attività di credito al consumo.
- C. La locazione finanziaria di beni immobili, mobili anche iscritti in pubblici registri nonché la locazione operativa a favore delle società del gruppo di appartenenza.

La società può esercitare altre attività strumentali, complementari o connesse a quelle principali nonché svolgere qualsiasi ulteriore operazione mobiliare e immobiliare,

comunque opportuna o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché assumere sempre in via strumentale, partecipazioni in altre società o enti costituiti o da costituire, anche all'estero, aventi per oggetto attività strettamente connesse a quelle di cui alle lettere A, B e C.

Alla Società sono inibite la facoltà della raccolta del risparmio fra il pubblico e le altre attività riservate per legge in via esclusiva a particolari tipi di società.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI**

Art. 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 5.160.000 (cinquemilionicentosessantamila) rappresentato da n. 1.000.000 azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Art. 6

In caso di cessione di azioni, agli altri soci spetta pro-quota il diritto di prelazione sulle azioni messe in vendita.

Ai soci che esercitano tali diritto spetta prelazione sempre pro-quota anche sulle azioni messe in vendita sulle quali altri soci non abbiano esercitato prelazione, con i limiti e le modalità in seguito indicati.

Il diritto di prelazione non sussiste nel caso di cessione a Società o enti direttamente o indirettamente controllati dal cedente o dalla controllante diretta o indiretta del cedente, o controllanti direttamente o indirettamente il cedente.

L'Azionista che intende cedere le proprie azioni, totalmente o parzialmente, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni e le modalità della vendita, nonché il prezzo al quale intende vendere.

Il Presidente informerà gli altri azionisti con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, i quali dovranno comunicare a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della offerta la loro accettazione o il loro rifiuto relativamente all'intera quota loro spettante; in assenza di risposta l'offerta si intenderà non accettata.

Qualora uno o più azionisti non esercitino la prelazione sulle quote loro spettanti entro il termine di 60 giorni sopra indicato, il Presidente ne darà comunicazione anche telegrafica all'offerente ed agli azionisti che hanno esercitato la prelazione, i quali avranno facoltà di estendere il diritto di prelazione (salvo riparto pro-quota) sulle azioni per le quali non è stata esercitata prelazione, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione; in assenza di risposta l'offerta si intenderà non accettata. Il Presidente anche in questo caso informerà gli altri azionisti secondo le modalità sopra indicate.

Qualora, anche dopo la seconda offerta, non sia stata esercitata prelazione sull'intero numero di azioni poste in vendita, l'azionista offerente rientrerà nella piena disponibilità dell'intero quantitativo dei titoli che potranno essere venduti a terzi o a soci, a condizione che la vendita venga perfezionata nel termine perentorio di 180 giorni dalla data della prima offerta, ad un prezzo non inferiore ed a condizioni non meno favorevoli per l'alienante di quelle indicate nella prima offerta medesima, altrimenti le azioni torneranno in prelazione con le modalità di cui ai precedenti comma. La medesima procedura dovrà essere seguita in caso di cessione dei diritti di opzione derivanti al socio in sede di aumento del capitale sociale.

#### Art. 7

Ai Soci è consentito recedere nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### Art. 8

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

#### Art.9

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

### **Titolo III ASSEMBLEA**

#### **Art. 10**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### **Art. 12**

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Sono legittimati a partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci.

La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 13**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 14**

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, se nominato.

In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore e trascritto ai sensi di legge.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### **Titolo IV**

### **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Art. 16

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, ad eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a quindici; il loro numero e la durata in carica saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 18

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto

il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;

l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;

l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

#### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente. Nomina un Segretario che può essere anche un estraneo.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente. Può inoltre nominare un Amministratore Delegato.

Inoltre ha facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione; del Comitato Esecutivo fanno parte il Presidente, l'Amministratore Delegato, se nominato, e non più di due Consiglieri. Il Comitato Esecutivo nella prima adunanza definisce le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dei commi precedenti deleghi le proprie attribuzioni, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue eventuali

controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due Amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, se nominato; in mancanza, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale ma possono avere luogo anche altrove.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, se nominato; in mancanza il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli Amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Agli Amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La retribuzione spettante ai membri del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea ordinaria su base annua, con riferimento all'intera durata dell'incarico.

Art. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del compenso dovuto alla Società di revisione sono deliberati dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

## **Titolo V RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

### Art. 24

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano singolarmente al Presidente e, se nominati, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro.

## **Titolo VI BILANCIO SOCIALE ED UTILE**

### Art. 25

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

Il bilancio della Società sarà sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

## **Titolo VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

### Art. 26

Lo scioglimento e liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 27

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente

statuto sono disciplinate dalle norme di legge.